

Legge regionale 3 agosto 2018, n. 32

**Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Ionio.**

(BURC n. 83 del 6 agosto 2018)

**Art. 1**

*(Individuazione del Canale degli Stombi quale via navigabile)*

1. Ai sensi dell'articolo 3 del [regio decreto 11 luglio 1913, n. 959](#) (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione) e dell'articolo 96, comma 1, lettera g), della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali), la Regione Calabria individua il canale artificiale denominato Canale degli Stombi, appartenente al demanio dello Stato, ramo bonifica, funzionale alle attività del Consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Ionio cosentino e sito nel Comune di Cassano allo Ionio, quale via navigabile di quarta classe, anche in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della [legge regionale 14 marzo 1985, n. 9](#) (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria), ove compatibile con i parametri di cui al comma 2 del presente articolo, e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale.
2. Il concreto esercizio della navigazione nell'ambito del canale di cui al comma 1, con i relativi divieti e limitazioni d'uso, è disciplinato da ordinanze adottate dal Comune di Cassano allo Ionio d'intesa con il Consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Ionio cosentino e sentita l'autorità marittima, compatibilmente con le caratteristiche geologiche, geotecniche, morfologiche e strutturali del canale e nella completa salvaguardia delle finalità di bonifica cui l'uso del canale rimane vincolato.
3. Il Comune di Cassano allo Ionio può disciplinare, ove necessario, l'esercizio della navigazione e quanto ad esso correlato nell'ambito degli specchi acquei del complesso turistico denominato Laghi di Sibari, di cui il canale oggetto del presente articolo forma collegamento con il mare.

**Art. 2**

*(Attività e interventi correlati alla qualifica di via navigabile)*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il Comune di Cassano allo Ionio è ente titolare della programmazione ed esecuzione di tutte le attività e degli interventi correlati alla qualifica di via navigabile attribuita al Canale degli Stombi con la presente legge, da effettuarsi comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale.
2. Al fine di concorrere alle spese connesse con le attività e gli interventi di cui al comma 1, la Regione Calabria dispone, per il triennio 2018-2020, lo stanziamento massimo di 30.000,00 euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2018.
3. Il Comune di Cassano allo Ionio, in attuazione delle funzioni di cui agli articoli 89, comma 1, lettera c) e 98, comma 1, lettere a) e b) della [l.r. 34/2002](#), ai fini della esecuzione delle attività e degli interventi di cui al comma 1, può stipulare convenzioni con soggetti terzi, di comprovata competenza in materia, concordando con questi ultimi la ripartizione dei correlati oneri, anche di natura finanziaria.

**Art. 3**

*(Norma finanziaria)*

1. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'articolo 2 attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'ente gestore, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.

2. Per il triennio 2018 - 2020 il contributo di cui al comma 1 è determinato in 30.000,00 euro, con allocazione alla Missione 10, Programma 03, da erogarsi al Comune di Cassano allo Ionio.
3. Alla relativa copertura finanziaria si provvede per le annualità 2018 e 2020 mediante l'utilizzo delle somme allocate alla Missione 20, Programma 03, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente" che viene ridotto del medesimo importo. Per l'annualità 2019 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla [legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3](#) (Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), allocate alla Missione 07, Programma 01, Capitolo 0613310301 che viene ridotto dell'importo di euro 30.000.
4. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto previa rendicontazione da parte del Comune di Cassano allo Ionio corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
5. Per gli esercizi successivi all'anno 2020, il contributo di cui al comma 2 è consentito nei limiti delle risorse autonome per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2018-2020.

#### **Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.